

Studio Patrizia Riva

Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

<i>Patrizia Riva</i>	<i>Ph.D - Dottore Commercialista - Revisore Contabile - C.t.u.</i>
<i>Ezio Riva</i>	<i>Avvocato</i>
<i>Denise Mapelli</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>
<i>Francesca Cassago</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>
<i>Fabio Bagnoli</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>
<i>Joel Giuliani</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>
<i>Stefania Bocchino</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>
<i>Paola Merati</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>

Informativa n .11 del 01.06.2016

Oggetto: I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA IN MATERIA DI IVA, IRAP, AGEVOLAZIONI FISCALI, REDDITI DA PENSIONE, REDDITI PER SOCI DI COOPERATIVE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, LA SCADENZA IMU-TASI, ESONERO CONTRIBUTIVO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E IL PART-TIME AGEVOLATO

I chiarimenti dell'Agenda delle Entrate su alcune tematiche IVA, sull'IRAP, su art bonus, school bonus e bonus alberghi, sui redditi da pensione, sulle borse ERASMUS e sui redditi dei soci delle coop, la scadenza della prima rata IMU-TASI del 16 giugno, l'esonero contributivo per il lavoratore assunto a tempo indeterminato che ne ha già usufruito da un datore di lavoro precedente e i chiarimenti INPS sul part-time agevolato costituiscono le novità di maggior rilievo dell'ultimo periodo

DOTTORI COMMERCIALISTI

*Via Caromi 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86*

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI




*Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06*

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Soggetti interessati

 IMPRESE	 PROFESSIONISTI	 PERSONE FISICHE
<ul style="list-style-type: none">• Circolare 20/E: Novità in materia di agevolazioni fiscali• Circolare 20/E - Novità in materia di IVA• Circolare 20/E: chiarimenti sulle novità IRAP• Fondo di Garanzia: documenti da presentare a corredo della domanda• Per console da gioco, tablet e laptop, reverse charge escluso per le vendite al dettaglio• INPS: Assegno di solidarietà del Fondo di integrazione salariale• Garanzia Giovani: incentivo assunzione a tempo indeterminato• Esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato	<ul style="list-style-type: none">• Circolare 20/E: chiarimenti sulle novità IRAP• Fondo di Garanzia: documenti da presentare a corredo della domanda• INPS: Assegno di solidarietà del Fondo di integrazione salariale• Garanzia Giovani: incentivo assunzione a tempo indeterminato• Esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato	<ul style="list-style-type: none">• Circolare 20/E: Novità in materia di agevolazioni fiscali• Circolare 20/E: novità su redditi di pensione, borse Erasmus e redditi per soci di coop• School bonus: in GU le disposizioni che disciplinano il credito d'imposta• Circolare 20/E: novità su interventi di riqualificazione energetica• IMU-TASI: si avvicina il 16 giugno per il pagamento della prima rata• IMU-TASI: 2016: immobili concessi in comodato e locati a canone concordato• INPS: part time agevolato

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Studio Patrizia Riva
Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

SOMMARIO

1.	CIRCOLARE 20/E: NOVITA' IN MATERIA DI IVA	4
2.	CIRCOLARE 20/E: CHIARIMENTI SULLE NOVITÀ IRAP	7
3.	CIRCOLARE 20/E: NOVITÀ IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI FISCALI.....	8
4.	CIRCOLARE 20/E: NOVITA' SU REDDITI DI PENSIONE, BORSE ERASMUS E REDDITI PER SOCI DI COOP	9
5.	CIRCOLARE 20/E: NOVITÀ SU INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA.....	11
6.	PER CONSOLE DA GIOCO E TABLET, REVERSE CHARGE ESCLUSO PER LE VENDITE AL DETTAGLIO	12
7.	IMU-TASI: SI AVVICINA IL 16 GIUGNO PER IL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA	13
8.	IMU-TASI 2016: IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO E LOCATI A CANONE CONCORDATO.....	15
9.	SCHOOL BONUS: IN G.U. LE DISPOSIZIONI CHE DISCIPLINANO IL CREDITO D'IMPOSTA	16
10.	INPS: ASSEGNO DI SOLIDARIETÀ DEL FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE.....	18
11.	FONDO DI GARANZIA: DOCUMENTI DA PRESENTARE A CORREDO DELLA DOMANDA	19
12.	GARANZIA GIOVANI: INCENTIVO ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO.....	20
13.	ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO.....	22
14.	INPS: PART-TIME AGEVOLATO	23

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

1. CIRCOLARE 20/E: NOVITA' IN MATERIA DI IVA

1.1 Estensione del reverse charge alle prestazioni rese dai consorziati al consorzio

La norma sull'estensione del reverse charge si riferisce, secondo la Circolare 20/E del 18 maggio 2016 ai:

- consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro;
- consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;
- consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile.

Secondo il meccanismo dello split payment l'IVA addebitata dal fornitore (il consorzio) in fattura deve essere versata all'Erario direttamente dalla P.A. acquirente, anziché allo stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta.

La circolare spiega che "con l'introduzione del meccanismo del reverse-charge alle prestazioni disservizi rese dalle imprese consorziate ai consorzi, il Legislatore ha inteso semplificare, in sostanza, la riscossione del tributo, evitando che i consorzi che hanno quale committente principale la P.A. e che applicano il meccanismo dello split payment, si trovino in una costante condizione di credito IVA. Al riguardo, giova ricordare che l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile comporta che il destinatario della cessione o della prestazione (nella specie, il consorzio), se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato, sia obbligato all'assolvimento dell'imposta, in luogo del cedente o del prestatore. In particolare, secondo tale meccanismo i prestatori di servizi (nella specie, le società consorziate) sono tenuti ad emettere fattura senza addebito d'imposta, mentre il committente (il consorzio) dovrà integrare la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta ed annotarla nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi, di cui agli articoli 23 o 24 del DPR n. 633 del 1972; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro degli acquisti di cui all'articolo 25 dello stesso DPR n. 633 del 1972".

Tale disposizione è però subordinata all'autorizzazione che deve essere rilasciata da parte del Consiglio dell'Unione europea.

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

1.2 I "marina resort"

Le imbarcazioni da diporto ormeggiate sono state precedentemente paragonate alle strutture ricettive di terra all'aria aperta, con la conseguente applicazione dell'aliquota IVA del 10%. Con la legge di stabilità 2016, tale aliquota, inizialmente prevista fino al 31 dicembre 2015, è stata resa permanente. A tal proposito si è però pronunciata la Corte Costituzionale (Sent. 21/2016), dichiarando costituzionalmente illegittimo la parte della norma che "non prevede che la configurazione delle strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato come strutture ricettive all'aria aperta debba avvenire nel rispetto dei requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano". La sentenza, però, è stata dichiarata come "additiva", cioè non abrogativa della norma che prevede l'aliquota agevolata, ma trasformativa della stessa, sostenendosi, pertanto, che l'applicazione di tale aliquota sia possibile nel caso si attui una cooperazione di Stato e Autonomie locali con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni. La stessa sentenza è retroattiva ma fa restare salvi i diritti acquisiti ed i rapporti precedentemente definiti.

1.3 Cessioni gratuite

Ricordando la presunzione secondo la quale si ritiene che un bene sia ceduto se acquistato, importato, o prodotto senza che si trovi nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, né in quelli dei suoi rappresentanti, la Circolare 20/E commenta il comma 396 della legge di stabilità 2016; la semplificazione attuata dalla norma, infatti, riguarda la cessione gratuita di prodotti a enti, associazioni o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS. Tale cessione è sottoposta ad obbligo di comunicazione della stessa all'Agenzia delle Entrate con il nuovo limite che ammonta a 15.000 euro, al di sotto del quale l'obbligo non sussiste (prima della legge di stabilità 2016, l'obbligo non sussisteva solo al di sotto dei 5.164,57 euro).

La Circolare, inoltre, ricorda che, in deroga a quanto scritto, la comunicazione è sempre facoltativa se i beni ceduti sono facilmente deperibili, come gli alimenti.

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

1.4 Aliquota ridotta IVA per i prodotti editoriali in formato elettronico

La Circolare, infine, commenta il comma 637 della legge di stabilità 2016 che modifica il comma 667 della legge di stabilità 2015 a proposito di applicazione dell'aliquota IVA al 4% per i prodotti editoriali.

La condizione necessaria ma non sufficiente al fine dell'applicazione della suddetta aliquota è quella di possedere, da parte del prodotto online, il codice ISBN (libri e prodotti affini) o ISSN (periodici, quotidiani, riviste, annuari, ecc.). Inoltre, sostiene la Circolare, "l'aliquota IVA del 4 per cento è applicabile anche alle operazioni di messa a disposizione "on line" (per un periodo di tempo determinato) dei prodotti editoriali sopra menzionati. Si tratta di quelle fattispecie, sempre più diffuse, in cui al consumatore è offerta la fruizione dei prodotti editoriali mediante utilizzo di siti web ovvero piattaforme elettroniche".

Altra condizione necessaria sono le caratteristiche del prodotto editoriale che devono essere quelle distintive tipiche dei giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici, come ripreso da vecchie circolari dell'Agenzia, come la Circolare 23/E del 2014, nella quale è stato precisato che "nell'ipotesi di cessioni di un libro su carta che al suo interno contiene una chiave di accesso mediante la quale l'acquirente del prodotto cartaceo può acquisire, tramite collegamento a portale internet, copia in formato elettronico del libro cartaceo già acquistato, ovvero aggiornamenti dello stesso, la vendita del libro costituisce, sotto l'aspetto sostanziale, una cessione di beni. In tali casi, pertanto, tornano applicabili, ai fini della determinazione dell'imposta dovuta e dell'aliquota applicabile, le disposizioni riferibili al libro cartaceo. Ciò, sempre che l'acquirente non debba pagare uno specifico corrispettivo per l'aggiuntivo servizio elettronico". Tutto ciò, dice infine la Circolare, non può che tornare "applicabile anche ai giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa e periodici in formato cartaceo contenente una chiave di accesso mediante la quale l'acquirente del prodotto cartaceo può acquisire, tramite collegamento a portale internet, copia in formato elettronico del prodotto editoriale già acquistato".

SOMMARIO

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

2. CIRCOLARE 20/E: CHIARIMENTI SULLE NOVITÀ IRAP

A partire dal periodo d'imposta 2016 non sono più tenuti al versamento dell'IRAP i soggetti operanti nel settore agricolo che, fino al 31/12/2015 applicavano l'aliquota IRAP dell'1,9% e gli altri soggetti di cui all'art.45 comma 70 del Dlgs 446/1997, ossia:

- i soggetti che esercitano un'attività agricola (art.32 del decreto IRAP);
- le cooperative ed i loro consorzi che forniscono in via principale servizi nel settore selvicolturale;
- le cooperative della piccola pesca e loro consorzi.

Continuano a versare l'imposta con aliquota ordinaria del 3,9% i soggetti esercenti attività di agriturismo, allevamento - con terreno insufficiente a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari - ed attività connesse.

Al fine di agevolare i settori che ricorrono al lavoro stagionale in modo sistematico, la legge di stabilità ha riconosciuto dal 2016 la possibilità di dedurre il 70% delle spese sostenute (al netto delle deduzioni spettanti) per lavoratori stagionali assunti con contratto a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali ricorrenti se:

- impiegati per almeno 120 giorni nell'arco di due periodi d'imposta successivi (anche non consecutivi);
- assunti con un secondo contratto dal medesimo datore di lavoro entro il secondo anno successivo alla cessazione del primo contratto

Il calcolo deve intendersi riferito alle giornate di effettivo impiego (e non di formale assunzione), computando anche la prestazione relativa al primo contratto di lavoro.

Si ricorda che...



la legge di stabilità per il 2016 aggiunge il comma 1-bis all'art.2 del D.lgs. 446/1997 al fine di disciplinare l'applicazione dell'IRAP nei casi di attività professionale svolta dai medici. La norma esclude dall'IRAP i redditi professionali derivanti dall'attività medica svolta avvalendosi di un'autonoma organizzazione se da considerarsi marginali rispetto a quelli conseguiti per l'attività svolta all'interno della medesima struttura ospedaliera (più del 75 per cento del proprio reddito complessivo).

SOMMARIO

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

3. CIRCOLARE 20/E: NOVITÀ IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI FISCALI

3.1 Credito d'imposta scuola (c.d. "school bonus")

Viene posticipata di un anno l'entrata in vigore del credito d'imposta scuola (c.d. "school bonus"). Il credito d'imposta, in base alla nuova formulazione della norma, è pari al:

- 65% delle erogazioni liberali effettuate nei periodi d'imposta 2016 e 2017

e al

- 50% di quelle effettuate nel periodo d'imposta 2018.

La misura agevolativa non è cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese ed è previsto un tetto massimo di euro 100.000 di spese agevolabili per ciascun periodo d'imposta. Il credito viene ripartito in tre quote annuali di pari importo. I soggetti titolari di reddito d'impresa potranno utilizzare il credito d'imposta in compensazione tramite modello F24. I soggetti beneficiari provvedono a dare pubblica comunicazione dell'ammontare delle somme erogate, della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata nel portale telematico del MIUR.

3.2 Credito d'imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura (c.d. "art-bonus")

La legge di stabilità 2016 ha reso permanente il riconoscimento del credito d'imposta per le erogazioni liberali alla cultura effettuate a partire dal 1° gennaio 2014. Oltre ad eliminare il limite temporale, la legge di stabilità ha fissato un'unica misura di spettanza del credito di imposta, pari al 65% del valore dell'erogazione.

3.3 Bonus alberghi

Viene ampliato il campo di applicazione del credito di imposta previsto per spese di ristrutturazione degli alberghi. Il credito di imposta viene riconosciuto a favore delle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio nella misura del 30% delle spese sostenute dal 1/1/2014 al 31/12/2016, fino ad un massimo di 200.000 euro. Le spese ammissibili sono quelle relative ad: interventi di ristrutturazione edilizia, eliminazione delle barriere architettoniche, incremento dell'efficienza energetica e di acquisto di mobili e componenti di arredo. Tale credito viene ripartito in tre quote annuali di pari

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

importo e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta per il quale è concesso; è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Il modello di pagamento F24 deve essere presentato esclusivamente in via telematica pena il rifiuto delle operazioni di versamento.

3.4 Settore cinematografico

Cambiano alcune misure del beneficio, da fisse a variabili. Viene ampliato l'ambito oggettivo dell'agevolazione: originariamente era limitato alla produzione delle opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana; ora è stato esteso anche alla distribuzione in Italia e all'estero, prevedendo a carico delle imprese destinatarie l'obbligo di utilizzare l'80% alla produzione nel territorio nazionale, impiegando mano d'opera e servizi italiani privilegiando in questo modo la formazione e l'apprendistato.

SOMMARIO

4 CIRCOLARE 20/E: NOVITA' SU REDDITI DI PENSIONE, BORSE ERASMUS E REDDITI PER SOCI DI COOP

Sono esenti ai fini IRPEF le borse di studio per la mobilità internazionale di cui abbiano beneficiato gli studenti universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) nell'ambito del programma comunitario "Erasmus+". La norma non prevede un analogo trattamento di esenzione per le erogazioni in favore di studenti di grado non universitario.

Per gli enti eroganti, inoltre, è prevista l'esenzione dal versamento dell'IRAP.

Il compenso ottenuto dai soci di cooperative artigiane che abbiano stipulato un rapporto di lavoro autonomo con la cooperativa viene ricondotto - esclusivamente ai fini IRPEF - al reddito assimilato a quello dipendente (art.50 lettera a) del DPR 917/1986). Ai fini previdenziali il socio dovrà comunque avvalersi della cassa artigiani e commercianti.

A partire dal periodo d'imposta 2016, vengono apportate le seguenti modifiche all'art.13 del DPR 917/1986 in materia di tassazione dei redditi di pensione:

- viene incrementata la no tax area da 7.500 a 7.750 euro per i pensionati aventi meno di 75 anni, e da 7.750 a 8.000 euro, per i pensionati aventi più di 75 anni;

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Studio Patrizia Riva
Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

- viene incrementato l'importo delle detrazioni spettanti per i redditi di pensione fino a 15.000 euro.

SOGGETTI DI ETA' INFERIORE A 75 ANNI	
REDDITO COMPLESSIVO	DETRAZIONE
Non superiore a 7750 euro	1783 euro (prima 1725)
Tra 7751 e 15000 euro	$1255 + [528 * (15000 - \text{reddito complessivo}) / 7250]$
Tra 15001 e 55000 euro	$1255 * [55000 - \text{reddito complessivo}] / 40000]$
Oltre a 55000 euro	0

SOGGETTI DI ETA' SUPERIORE A 75 ANNI	
REDDITO COMPLESSIVO	DETRAZIONE
Non superiore a 8000 euro	1880 euro (prima 1783)
Tra 8001 e 15000 euro	$1297 + [583 * (15000 - \text{reddito complessivo}) / 7000]$
Tra 15001 e 55000 euro	$1297 * [55000 - \text{reddito complessivo}] / 40000]$
Oltre a 55000 euro	0

SOMMARIO

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

5 CIRCOLARE 20/E: NOVITÀ SU INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

In data 18 maggio 2016 è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate la Circolare 20/E in materia di novità fiscali introdotte dalla Legge di Stabilità 2016.

La detrazione al 65% delle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, nonché per la posa e messa in opera di schermature solari ed impianti di climatizzazione invernale, è prorogata fino al 31/12/2016.

Inoltre, la detrazione spettante su spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica su parti comuni di edifici tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2016 dai seguenti soggetti:

- soggetti il cui reddito complessivo sia dato esclusivamente da redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze (art.11 c.2 TUIR);
- soggetti il cui reddito complessivo di lavoro dipendente non superi gli 8.000 euro (art.13 c.1 lettera a);
- soggetti il cui reddito complessivo di lavoro assimilato a quello dipendente non superi gli euro 4.800 (art.13 c.5 lettera a)

può essere ceduta ai fornitori che hanno effettuato gli interventi stessi, sotto forma di credito. Tali contribuenti, infatti, ricadendo nella no tax area ovvero essendo esclusi dall'imposizione ai fini IRPEF non possono beneficiare della detrazione. Il credito ceduto al fornitore, pari alla detrazione teoricamente spettante, andrebbe a coprire - a titolo di pagamento - parte della quota di spesa a carico del contribuente. Il fornitore non è obbligato ad accettare il credito in questione al posto del pagamento dovuto. Se, invece, accetta tale forma alternativa di pagamento, potrà utilizzare il credito in compensazione nel modello F24 per il versamento di tributi e contributi in dieci rate annuali a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui riceve il pagamento. La quota del credito che non è fruita nell'anno è utilizzabile negli anni successivi e non può essere chiesta a rimborso.

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Le detrazioni fiscali del 65% sono estese anche agli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) per le spese sostenute nel 2016, relativamente agli interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

SOMMARIO

6 PER CONSOLE DA GIOCO E TABLET, REVERSE CHARGE ESCLUSO PER LE VENDITE AL DETTAGLIO

Per le cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, l'art.17, comma 6, lett. c), del D.P.R. n.633/1972, nel testo riformulato dal D.lgs. n.24/2016, prevede l'obbligo di applicazione del reverse charge. La traslazione dell'obbligo d'imposta in capo al cessionario, applicabile dal 2 maggio 2016, è stata disposta in conformità alla facoltà prevista dall'art.199-bis della Direttiva n.2006/112/CE e si applicherà per le operazioni poste in essere sino al 31 dicembre 2018. L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n.21/E del 25 maggio 2016, ha fornito i primi chiarimenti sull'ambito applicativo del regime in esame, riguardanti sia il profilo oggettivo, sia quello soggettivo.

Dal punto di vista oggettivo, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'individuazione dei beni ai quali si applica il reverse charge deve essere effettuata sulla base di appositi codici della Nomenclatura combinata. In buona sostanza, non assume rilevanza la denominazione "commerciale", ma la circostanza che si tratti di beni della stessa qualità commerciale, aventi le stesse caratteristiche tecniche e lo stesso codice di Nomenclatura combinata, segnatamente:

- 9504 50 00, per le console da gioco;
- 8471 30 00, per i tablet PC;
- 8471 30 00, per i laptop.

Dal punto di vista soggettivo, estendendo l'ambito applicativo delle indicazioni già fornite dalla circolare n.59/E/2010 e n.36/E/2011 in riferimento alle cessioni di telefoni cellulari e di microprocessori, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, anche per le nuove tipologie di beni oggetto di reverse charge, quest'ultimo si applica alle sole cessioni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio, mentre quelle poste in essere nei confronti di consumatori finali restano soggette al regime IVA ordinario, anche se il destinatario è un operatore economico. Si tratta di

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

un'indicazione che risulta coerente sia con l'ampia facoltà concessa agli Stati membri in virtù dell'art.199-bis della Direttiva n.2006/112/CE, sia con la finalità perseguita dal meccanismo di inversione contabile, che è quella di contrastare i fenomeni di evasione fiscale che si verificano soprattutto nell'ambito delle frodi carosello e che, quindi, riguardano le transazioni effettuate nelle fasi che precedono il commercio al dettaglio. Sempre per ciò che riguarda il profilo soggettivo, sulla base del contenuto della risoluzione n.28/E/2012, l'Agenzia ha precisato che il cessionario è obbligato ad assolvere l'imposta anche se non stabilito o identificato ai fini IVA in Italia, previa pertanto apertura del numero di partita IVA mediante registrazione diretta o nomina del rappresentante fiscale.

Il reverse charge, per le cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, si applica a decorrere dal 2 maggio 2016, ma l'Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei principi dello Statuto del contribuente, ha opportunamente precisato che sono fatti i salvi i comportamenti adottati dagli operatori anteriormente al 25 maggio 2016 (data di emanazione della circolare n.21/E/2016). Di conseguenza, il regime sanzionatorio di cui all'art.6, commi 9-bis1 e 9-bis2, del D.lgs. n.471/1997 si applica limitatamente alle violazioni relative alle cessioni effettuate a decorrere dal 25 maggio 2016.

SOMMARIO

7 IMU-TASI: SI AVVICINA IL 16 GIUGNO PER IL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA

In vista dell'avvicinarsi del 16 giugno, giorno in cui scade il termine per il versamento della prima rata dell'IMU e della TASI calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni applicabili nell'anno 2015, sul sito del Dipartimento delle Finanze, vengono ricordate le due principali novità relative alle due imposte introdotte dalla Legge di Stabilità 2016.

La prima novità riguarda l'esclusione della TASI dall'abitazione principale. Per il versamento della prima rata (oltre all'IMU già esente), non è dovuto il pagamento della TASI per:

- l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore;
- per quella destinata ad abitazione principale dall'occupante: in questo caso, la TASI resta dovuta solo dal possessore, che verserà l'imposta nella misura percentuale stabilita nel regolamento applicabile nell'anno 2015 oppure, in mancanza di una specifica disposizione del comune, nella misura del 90%.

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Studio Patrizia Riva
Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

Inoltre il versamento (a meno che non si tratti di abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), non è dovuto anche per i seguenti casi:

- una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari e quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

La seconda novità riguarda l'esenzione IMU per i terreni agricoli da applicare già per il versamento della prima rata.

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caromi 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Si ricorda che...



sono esenti i terreni agricoli:

- ubicati nei comuni compresi nell'elenco di cui alla circolare MEF n. 9 del 1993; se accanto all'indicazione del comune è riportata l'annotazione parzialmente delimitato, significa che l'esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale;
- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
- situati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge n. 448 del 2001;
- a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile.

SOMMARIO

8 IMU-TASI 2016: IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO E LOCATI A CANONE CONCORDATO

In vista dell'avvicinarsi del 16 giugno, giorno di scadenza per il versamento della prima rata dell'IMU e della TASI, in data 31 maggio sul sito del MEF sono stati pubblicati gli aggiornamenti relativi agli immobili concessi in comodato e gli immobili locati a canone concordato. Il versamento della prima rata deve essere calcolata sulla base delle aliquote applicabili nel 2015.

8.1 Immobili in comodato

La Legge di stabilità 2016 (art.1 comma 10 Legge 208/2015) ha stabilito che la base imponibile ai fini IMU dell'unità immobiliare concessa in comodato gratuito a parenti di primo grado (figli o genitori) ed utilizzata da questi ultimi come abitazione principale è ridotta del 50% per il comodante a condizione che:

- il contratto sia registrato;
- il comodante possieda un solo immobile in Italia;
- il comodante risieda anagraficamente nello stesso Comune dove è ubicato l'immobile concesso in comodato

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

La riduzione si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito ad abitazione principale.

La riduzione non si applica alle abitazioni di lusso, quindi l'immobile concesso in comodato non deve appartenere alle categorie catastali A1, A8, A9.

In conseguenza alle novità normative, dal 2016 i comuni non potranno più deliberare l'equiparazione all'abitazione principale delle unità immobiliari concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado, utilizzate come abitazioni principali; bensì potranno stabilire aliquote agevolate (non inferiori al 0,46%).

8.2 Immobili locati a canone concordato

La Legge di Stabilità 2016 (ai commi 53 e 54 dell'art.1 della Legge 208/2015), prevedono, a partire dal 2016, la riduzione del 75% di IMU e TASI, determinate applicando le aliquote stabilite dal comune, per i possessori di immobili locati a canone concordato.

Il MEF in data 31 maggio 2016 ha specificato che sin dal versamento della prima rata si applica la riduzione del 25% dell'IMU e della TASI prevista dalla legge di stabilità 2016.

Quindi, il contribuente entro il 16 giugno dovrà versare il 50% dell'imposta calcolata sulla base dell'aliquota IMU e TASI stabilita dal comune per il 2015 e ridotta del 25%.

SOMMARIO

9 SCHOOL BONUS: IN G.U. LE DISPOSIZIONI CHE DISCIPLINANO IL CREDITO D'IMPOSTA

Publicato in Gazzetta Ufficiale del 23 maggio il decreto del MIUR riguardante la disciplina del credito d'imposta per le erogazioni liberali in favore delle scuole il c.d. school bonus, contenente le disposizioni attuative.

Il credito d'imposta è previsto in favore delle persone fisiche nonché degli enti non commerciali e dei soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Studio Patrizia Riva
Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti ed è pari a:

- 65% delle erogazioni effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31/12/2015
- 50% di quelle effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2017.

I versamenti debbono essere effettuati distintamente per ciascuna istituzione scolastica beneficiaria.

Nella causale del versamento deve essere riportato, nell'esatto ordine di seguito riportato:

- a) il codice fiscale delle istituzioni scolastiche beneficiarie;
- b) il codice della finalità alla quale è vincolata ciascuna erogazione, scelto tra i seguenti:
 - i. C1: realizzazione di nuove strutture scolastiche;
 - ii. C2: manutenzione e potenziamento di strutture scolastiche esistenti;
 - iii. C3: sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti;
- c) il codice fiscale delle persone fisiche o degli enti non commerciali o dei soggetti titolari di reddito d'impresa.

Il credito d'imposta è:

- indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale sono effettuate le erogazioni liberali;
- ripartito in tre quote annuali di pari importo. La quota annuale non utilizzata può essere riportata in avanti senza alcun limite temporale.

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciali fruiscono del credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi, ai fini del versamento delle imposte sui redditi.

Per i soggetti titolari di reddito di impresa il credito d'imposta è utilizzabile, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali, esclusivamente in compensazione.

SOMMARIO

10 INPS: ASSEGNO DI SOLIDARIETÀ DEL FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE

A partire dal 1 gennaio 2016 il Fondo di solidarietà residuale assume il nome di Fondo di Integrazione Salariale (art.28 comma 4 del D.Lgs. 148/2015). Con l'emanazione del decreto n. 94343/2016 il Fondo trova applicazione, non solo per i datori di lavoro già rientranti nel campo di applicazione del Fondo di Solidarietà Residuale, ma anche per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 e sino a 15 dipendenti e i datori di lavoro con più di 15 dipendenti non iscritti al Fondo Residuale.

L'assegno di solidarietà è garantito per gli eventi di riduzione di attività lavorativa verificatisi dal 01/01/2016 per chi occupa più di 15 dipendenti, e per gli eventi di riduzione di attività lavorativa verificatisi dal 01/07/2016 per chi occupa più di 5 e sino a 15 dipendenti.

Le istanze di accesso all'assegno di solidarietà devono essere inoltrate entro 7 giorni dalla data di conclusione dell'accordo aziendale collettivo. La riduzione dell'attività lavorativa deve avvenire entro il trentesimo giorno alla data di presentazione della domanda.

10.1 Modalità di presentazione della domanda

Le istanze devono essere presentate alla struttura INPS territorialmente competente in relazione all'unità produttiva.

La domanda è disponibile nel portale www.inps.it - Servizi OnLine - Aziende, consulenti e professionisti - Servizi per aziende e consulenti - CIG e Fondi di Solidarietà - Fondi di Solidarietà.

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

L'azienda, una volta selezionato il Fondo di Integrazione Salariale, deve indicare il tipo di prestazione, il periodo, il numero dei lavoratori interessati e le ore di sospensione e/o riduzione di attività lavorativa.

Alla domanda devono essere integrati l'accordo collettivo aziendale con l'elenco dei lavoratori interessati alla riduzione di orario, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e dal datore di lavoro; l'elenco dei lavoratori in forza all'unità produttiva e altre informazioni utili presenti nel file csv reperibile nell'area *download* della procedura.

Nella fase d'invio on-line della domanda, verrà richiesto di indicare il numero delle ore di riduzione dell'attività lavorativa distinte per qualifica. L'azienda dovrà inoltre indicare la riduzione media oraria parametrata su base settimanale e l'indicazione, per ciascuna qualifica, dell'orario contrattuale. Infine, nel quadro delle dichiarazioni di responsabilità del datore di lavoro, è stato predisposto un apposito campo per eventuali comunicazioni datoriali essenziali all'istruttoria della domanda, nonché per l'invio di documenti in formato PDF.

SOMMARIO

11 FONDO DI GARANZIA: DOCUMENTI DA PRESENTARE A CORREDO DELLA DOMANDA

Il servizio DOMANDA FONDO DI GARANZIA, disponibile sul sito internet dell'Istituto nella sezione SERVIZI ONLINE è stato implementato con una funzione che consente di allegare la documentazione richiesta a corredo della domanda.

La procedura richiede obbligatoriamente la dichiarazione, ai sensi dell'art. 19 e s.s. del D.P.R. 445/2000, di conformità agli originali dei documenti allegati. In proposito si ricorda che i beneficiari della prestazione hanno l'obbligo di conservazione dei documenti originali e che le strutture territoriali sono tenute ad effettuare i controlli sulle autocertificazioni, secondo le modalità illustrate da ultimo con messaggio 547/2015.

Gli operatori potranno prendere visione della domanda e della documentazione allegata attraverso il servizio di consultazione disponibile sulla Intranet seguendo il percorso: Processi -> Prestazioni a sostegno del reddito -> Fondo di Garanzia e Fondo di Tesoreria -> Consultazione domande Fondo di Garanzia -> Ricerca e Consultazione domande. All'interno di ciascuna domanda è presente una specifica sezione "Lista Documenti", nella quale viene mostrata la lista degli allegati. Selezionando il simbolo

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

posto a destra di ciascun allegato è possibile la consultazione e la stampa del documento stesso.

L'INPS nel messaggio 2084 del 11/05/2016 elenca i documenti necessari per le seguenti tipologia di domande:

- domanda in caso di datore di lavoro assoggettato a procedura di Fallimento, Liquidazione Coatta Amministrativa o Amministrazione Straordinaria;
- domanda in caso di datore di lavoro assoggettato a concordato preventivo;
- domanda in caso di datore di lavoro assoggettato a procedura in un altro Stato membro dell'Unione Europea;
- domanda in caso di datore di lavoro non assoggettabile a procedura concorsuale (esecuzione individuale, eredità giacente, liquidazione del patrimonio di cui all'art. 14-ter L. 3/2012);
- domanda presentata dagli eredi del lavoratore (in aggiunta a quelli previsti per lo specifico tipo di intervento);
- documenti da allegare alla domanda - in aggiunta a quelli previsti per il tipo di intervento - in presenza di cessione del TFR.

SOMMARIO

12 GARANZIA GIOVANI: INCENTIVO ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO

L'INPS, con la Circolare n. 89 del 24 maggio 2016, fornisce le istruzioni operative per beneficiare del "Super Bonus occupazione" per l'assunzione dei giovani che abbiano svolto o che stiano svolgendo un tirocinio extracurricolare finanziato nell'ambito "Garanzia Giovani".

L'incentivo spetta per l'assunzione di giovani che, all'inizio del percorso di tirocinio extracurricolare finanziato nell'ambito del Programma Garanzia Giovani, non siano inseriti in un percorso di studi e non siano occupati. Il Super bonus è riconosciuto a tutti i datori di lavoro che assumono un lavoratore che abbia svolto o stia svolgendo un tirocinio extracurricolare, a prescindere dal fatto che il tirocinio sia stato o meno realizzato presso il medesimo datore di lavoro.

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Studio Patrizia Riva
Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

L'incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato - anche a scopo di somministrazione -, nonché per i rapporti di apprendistato professionalizzante; inoltre, l'incentivo è riconoscibile per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro. L'agevolazione, può essere riconosciuta per le assunzioni effettuate tra il primo marzo 2016 ed il 31 dicembre 2016 riguardanti lavoratori che abbiano avviato e/o concluso un tirocinio extracurricolare entro il 31 gennaio 2016. Il Super Bonus spetta anche in caso di rapporto a tempo parziale, purché sia concordato un orario di lavoro pari o superiore al 60% dell'orario normale. Il beneficio non spetta, invece, per le seguenti tipologie contrattuali: contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca; contratto di lavoro domestico, intermittente e accessorio.

In favore dello stesso lavoratore l'incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto: una volta concesso, non è possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro. Si precisa, al riguardo, che non è possibile riconoscere il Super Bonus per assunzioni che si riferiscano allo stesso giovane per la cui assunzione si sia già fruito del bonus ordinario.

L'importo dell'incentivo è determinato dalla classe di profilazione (con la quale si stima il grado di difficoltà del giovane nella ricerca di un'occupazione) attribuita al giovane al momento dell'iscrizione al Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" secondo il seguente schema (cfr. art. 4 e allegato n. 1 del decreto direttoriale n. 16/II/2016):

RAPPORTO DI LAVORO	Classe di profilazione			
	1 BASSA	2 MEDIA	3 ALTA	4 MOLTO ALTA
Rapporto a tempo indeterminato	€ 3.000	€ 6.000	€ 9.000	€ 12.000

L'incentivo è fruibile in 12 quote mensili di pari importo e, in caso di conclusione anticipata del rapporto, va proporzionato alla durata effettiva dello stesso. In caso di rapporto a tempo parziale gli importi sopra indicati sono proporzionalmente ridotti.

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Si ricorda che...



Per godere dell'incentivo il datore di lavoro deve inoltrare all'INPS una domanda preliminare di ammissione all'incentivo, utilizzando il modulo on-line "GAGI", disponibile all'interno dell'applicazione "DiResCo", sul sito www.inps.it.

SOMMARIO

13 ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

L'interpello in questione, avanzato dall'A.N.I.S.A. (Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza Antincendio), riguarda la possibilità di fruire del beneficio della legge 208/2015 nel caso in cui l'assunzione riguardi un lavoratore per il quale è già stato concesso il beneficio per una precedente assunzione a tempo indeterminato da parte di altro datore di lavoro grazie all'art. 1, comma 118, L. 190/2014 e ne abbia usufruito per un periodo inferiore a 24 mesi.

Art. 1 comma 118 Legge 190/2014: per incentivare la stabilità dell'occupazione è stato introdotto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, per un periodo di massimo 36 mesi, per i datori di lavoro che assumano nell'anno 2015. L'esonero è concesso solo se nei sei mesi precedenti l'assunzione il lavoratore non sia stato occupato presso altro datore di lavoro, o nei tre mesi precedenti presso il medesimo datore di lavoro.

L'esonero in questione non spetta ai lavoratori per i quali il beneficio sia stato già usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.

L'art.1 comma 178 Legge 208/2015 conferma sulla falsariga la precedente normativa differenziando l'importo e la durata. Il beneficio è concesso per massimo 234 mesi esonerando il datore di lavoro dal versamento del 40% dei contributi previdenziali, con

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

l'obbligo, sempre, che il lavoratore non sia stato assunto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti.

Il Legislatore chiarisce che il beneficio non spetta ai lavoratori che ne abbiano già fruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato, compreso quindi l'art.1 comma 118 L. 190/2014.

Si ritiene che la preclusione riguardi soltanto il pregresso rapporto di lavoro agevolato con lo stesso datore di lavoro, perciò è possibile fruire del beneficio previsto dalla legge 208/2015 per massimo 24 mesi nel caso in cui l'assunzione riguardi un lavoratore per il quale l'esonero contributivo sia stato già usufruito da parte di altro datore di lavoro.

SOMMARIO

14 INPS: PART-TIME AGEVOLATO

I lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme sostitutive ed esclusive della medesima che hanno in corso un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, che maturano entro il 31 dicembre 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia e che hanno maturato i requisiti minimi di contribuzione possono, in accordo con il datore di lavoro, trasformare il rapporto lavorativo da tempo pieno a tempo parziale con una riduzione dell'orario di lavoro in misura compresa tra il 40% e il 60% con corresponsione mensile, da parte del datore di lavoro, di una somma pari alla contribuzione previdenziale ai fini pensionistici a carico del datore di lavoro relativa alla prestazione lavorativa non effettuata e con riconoscimento della contribuzione figurativa.

Tale somma è onnicomprensiva, non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettata ad alcuna forma di contribuzione previdenziale e assistenziale.

Ai fini dell'ammissione al beneficio, solo dopo avere ricevuto l'autorizzazione della DTL, ovvero solo dopo che siano trascorsi i cinque giorni necessari perché si formi il silenzio-assenso, il datore di lavoro può inoltrare la domanda avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line denominato "PT-284", all'interno dell'applicazione "DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente", sul sito internet www.inps.it. Il modulo è accessibile seguendo il percorso "servizi on line"/" per tipologia di

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Studio Patrizia Riva

Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

utente"/"aziende, consulenti e professionisti"/"servizi per le aziende e consulenti" (autenticazione con codice fiscale e pin)/"dichiarazioni di responsabilità del contribuente".

La fruizione del beneficio cessa al momento della maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. In caso di cessazione anticipata a causa di modifica dei termini dell'accordo sarà onere del datore di lavoro comunicare all'istituto la cessazione del rapporto a tempo parziale agevolato. Gli effetti della revoca decorrono dal primo giorno di paga del mese successivo alla presentazione dell'istanza.

La circolare fornisce le istruzioni necessarie per la compilazione dei flussi UniEmens.

SOMMARIO

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com
